

Bollettino di Vigilanza

Anno XIV n. 7/2026



Pubblicato il 31 agosto 2026



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni.	5
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	10
Provvedimento Prot. n. 0157184 del 14 luglio 2026.....	10
Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.....	10
Provvedimento Prot. n. 0157185 del 14 luglio 2026.....	11
FINASS VMG 1857 S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.	11
Provvedimento Prot. n. 0157186 del 14 luglio 2026.....	12
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.	12
Provvedimento Prot. n. 0159181 del 16 luglio 2026.....	13
Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti a fornitori aventi sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.....	13
Provvedimento Prot. n. 0159582 del 16 luglio 2026.....	14
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 e dell'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nell'impresa assicurativa indonesiana PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Syariah. Provvedimento.	14
Provvedimento Prot. n. 0177369 del 31 luglio 2026.....	15
Net Insurance Life S.p.A. - Provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2.	15
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	16
Provvedimento Prot. n. 0157177 del 14 luglio 2026.....	16
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2026.....	16
Provvedimento Prot. n. 0167294 del 24 luglio 2026.....	17
Europ Assistance Italia S.p.A. - Approvazione delle modifiche dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008. Provvedimento.	17
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	19

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	21
---	----

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO N. 171 DEL 29 LUGLIO 2026

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 190 e 190-bis;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2014/1374 della Banca Centrale Europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche per il tramite dell'IVASS che li raccoglie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del Testo Unico bancario, secondo cui la Banca d'Italia, La CONSOB, La COVIP e l'IVASS, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, e detti organismi non possono opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in modo parallelo, prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

VISTO l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, che ribadisce che la Banca d'Italia e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni che non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio, e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR);

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico può trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e - nei casi previsti dalla legge - nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale;

VISTO il Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38 recante disposizioni in materia di governo societario;

VISTA la Circolare della Banca d'Italia n. 302 dell'8 giugno 2018 che disciplina le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia, attraverso l'utilizzo dell'Anagrafe dei soggetti;

VISTO il Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10 concernente le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento IVASS del 12 febbraio 2019, n. 44 recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali; in particolare l'articolo 15, comma 7, sugli obblighi di comunicazione dell'impresa del titolare della funzione Antiriciclaggio;

VISTO l'Accordo fra Banca d'Italia e IVASS per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia (stipulato nell'agosto 2024), in particolare l'art. 10 in materia di "Riservatezza e protezione dei dati";

VISTO l'Accordo Banca d'Italia e IVASS del luglio 2026 - stipulato sulla base delle succitate disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, in particolare l'articolo 8 relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti);

VISTE le lettere al mercato IVASS del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020 recante la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici – parallelo operativo;

VISTO il Regolamento IVASS del 29 novembre 2022 n. 54 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo Schema di Regolamento IVASS concernente il Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024)

1. Nel Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024, dopo le parole *“VISTO il Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo Schema di Regolamento IVASS concernente il Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA);”* sono aggiunte le parole *“VISTO il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza”*.
2. L'articolo 9 comma 3 del Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA:
 - I. le informazioni di natura anagrafica e societaria dell'impresa segnalante, di cui all'allegato, che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi, anche laddove proposti per l'autorizzazione dell'IVASS in base alle disposizioni del Codice:
 - a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo;
 - b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l'impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori;
 - c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni (dirette e indirette) di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute;

- d. dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione;
- e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.

II. le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.

- 3. L'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
 - 1. Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo, e comunque non oltre 30 giorni, *ad eccezione delle informazioni relative all'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76 del Codice e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88, le quali devono essere trasmesse attraverso RIGA non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'IVASS.* Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall'IVASS.
 - 2. Nei casi di esternalizzazione di funzioni fondamentali e/o di funzioni o attività essenziali o importanti, l'impresa segnalante provvede alla trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste attraverso RIGA in modo tempestivo non oltre 30 giorni dalla data di efficacia del contratto di esternalizzazione. In caso di mero rinnovo o di semplice proroga dei contratti, la trasmissione delle relative informazioni viene effettuata dall'impresa solo attraverso RIGA.
 - 3. Le informazioni anagrafiche di cui all'articolo 14 del presente Regolamento (partecipazioni), sono trasmesse sempre attraverso RIGA, in modo tempestivo e non oltre 15 giorni.
 - 4. Per l'inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche, con riferimento agli organi sociali e alle funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell'applicativo. RIGA fornisce, all'impresa segnalante, le funzionalità per verificare l'avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l'attenzione da parte dell'impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.

Art. 2 (Pubblicazione)

- 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0157184 del 14 luglio 2026

Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 15 maggio 2026 il Commissario straordinario di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria alla data del 27 gennaio 2026.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, questo Istituto approva, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A.

Il bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria dovrà essere pubblicato nei modi di legge.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0157185 del 14 luglio 2026

FINASS VMG 1857 S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 15 maggio 2026 il Commissario straordinario di FINASS VMG 1857 S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria alla data del 30 gennaio 2026.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, questo Istituto approva, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria di FINASS VMG 1857 S.p.A.

Il bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria dovrà essere pubblicato nei modi di legge.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0157186 del 14 luglio 2026

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera del 28 aprile 2026, Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato istanza, ai sensi della normativa in oggetto, volta ad ottenere l'autorizzazione al rimborso dei fondi propri di base di livello 1 mediante acquisto di azioni proprie, ai fini del loro successivo annullamento, per un importo massimo di € 500 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per l'effettuazione dell'operazione.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi della richiamata normativa, al rimborso dei fondi propri di base di livello 1 per un importo massimo di € 500 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0159181 del 16 luglio 2026

Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti a fornitori aventi sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.

Con istanza del 29 maggio 2026 Zurich Investments Life S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, ad esternalizzare le attività di gestione del proprio portafoglio azionario alla società Threadneedle Asset Management Limited, con sede legale nel Regno Unito.

Ad esito dell'istruttoria svolta, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, l'esternalizzazione delle menzionate attività alla società Threadneedle Asset Management Limited.

Per Delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0159582 del 16 luglio 2026

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 e dell'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nell'impresa assicurativa indonesiana PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Syariah. Provvedimento.

Con lettera del 20 aprile 2026 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione, per il tramite della controllata assicurativa PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, della partecipazione di controllo nel capitale sociale della costituenda impresa assicurativa PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Syariah, con sede legale in Jakarta, Indonesia.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, ed accertato che dall'operazione non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa o del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, ad assumere, per il tramite della controllata assicurativa PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, la partecipazione di controllo nel capitale sociale di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Syariah.

Per Delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0177369 del 31 luglio 2026

Net Insurance Life S.p.A. - Provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2.

Con lettera del 20 maggio 2026 Net Insurance Life S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso a scadenza di un prestito obbligazionario subordinato di durata decennale, classificato nei fondi propri di base di livello 2, emesso a novembre 2016 per un valore nominale di € 5 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Net Insurance Life S.p.A. al rimborso a scadenza del suddetto prestito subordinato classificato nei fondi propri di base di livello 2 per un valore nominale pari a € 5 milioni.

La Consigliera
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento Prot. n. 0157177 del 14 luglio 2026

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2026.

Assicurazioni Generali S.p.A., in data 7 maggio 2026, ha presentato istanza volta all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2026.

Le modifiche statutarie sono relative all'articolo 8, concernente il capitale sociale, all'articolo 9, avuto riguardo agli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita ed alla gestione danni in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n.17/2008, e all'articolo 28, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per adeguare lo statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle predette modifiche statutarie.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0167294 del 24 luglio 2026

Europ Assistance Italia S.p.A. - Approvazione delle modifiche dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008. Provvedimento.

Europ Assistance Italia S.p.A., con comunicazione del 9 luglio 2026, S.p.A. ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 giugno 2026.

La modifica, relativa all'articolo 1 dello statuto sociale, riguarda la variazione della denominazione sociale in "Redion Italy Insurance S.p.A.".

Al riguardo questo Istituto, accertato che la modifica non risulta in contrasto con il principio di sana e prudente gestione dell'impresa, la approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

Ai sensi dell'articolo 2436 del Codice civile resta, peraltro, impregiudicata, ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria.

Il Capo del Servizio

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 2 luglio 2026	Parere del Comitato economico e sociale europeo — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione [COM(2025) 841 final — 2025/0361(COD)]; Parere del Comitato economico e sociale europeo — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria [COM(2025) 941 final — 2025/0381 (COD)] — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione [COM(2025) 942 final — 2025/0382 (COD)] — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione [COM(2025) 943 final — 2025/0383 (COD)].

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 16 luglio 2026	SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO, del 25 giugno 2026, sui rischi informatici sistemici derivanti dai modelli di intelligenza artificiale di frontiera, (CERS/2026/3).
C del 20 luglio 2026	C/2026/3631 Cause riunite C-52/25 e C-53/25, Binanrier e a.: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 maggio 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons – Belgio) – RZ, GT (C-52/25), AX, UI (C-53/25) / Région wallonne [Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell'importo dell'aiuto in caso di mancata stipula di una polizza assicurativa che copra almeno il 50 % della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione nonché i rischi climatici più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi – Articolo 25, paragrafo 9 – Impossibilità per il beneficiario dell'aiuto di stipulare la polizza assicurativa richiesta].
C del 22 luglio 2026	Parere del Comitato economico e sociale europeo — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE [COM(2025) 839 final] — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) [COM(2025) 840 final — 2025/0363 (COD)] — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
	direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali [COM (2015) 842 final — 2025/0362 (COD)].
L del 23 luglio	Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1482]; Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1485]; Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1490]; Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1491]; Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1513]; Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1514]; Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2026, del 30 aprile 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/1525].
C del 27 luglio	Causa C-629/24, Costa Crociere e a.: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Francia) – MH / Costa Crociere SpA, Axyme Selàrl, Generali IARD SA, Hiscox Insurance Company Ltd, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris / DI, DM, Croisière club SAS, Hiscox Insurance Company Ltd, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-De-

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
	Dôme, Hiscox SA, WT [Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 392/2009 – Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 3 – Responsabilità e assicurazione – Articolo 7 – Informazione ai passeggeri – Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio – Articolo 3 – Responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni personali di un passeggero – Articoli 6 e 7 – Limiti di responsabilità – Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Articolo 5 – Responsabilità dell'organizzatore di viaggi riguardante la buona esecuzione del servizio tutto compreso – Crociera – Danno alla persona subito da un viaggiatore a bordo della nave – Limiti all'indennizzo conformemente alle convenzioni internazionali].

